



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

Albert Einstein

Vimercate (MB)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

INDICE

- Art.1 doveri
- Art.1 bis Deroghe all'art. 1 comma 2
- Art.2 mancanze disciplinari
- Art.3 criteri generali
- Art.4 sanzioni disciplinari
- Art.5 ammonizione
- Art.6 sospensione
- Art.7 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodo superiore a 15 giorni
- Art.8 Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- Art.9 Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi
- Art.10 conversione delle sospensioni
- Art.11 procedimento
- Art.12 impugnazioni pag.8
- Art.13 organo di disciplina
- Art.14 organo di garanzia
- Art.15 effetti delle sanzioni disciplinari

In allegato le tabelle che illustrano le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni.

Il presente documento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente con riferimento a:

- DPR 24 giugno 1998, n.249 - statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- DPR 21 novembre 2007, n.235 - modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n.249
- DL 1 settembre 2008, n.137 – condotta, cittadinanza, maestro unico
- DL n.196 /2003
- DPR 22 giugno 2009 n.122

Art. 1 - Doveri

1. Gli studenti sono obbligati al rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del Patto Educativo e di Corresponsabilità. In particolare sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e dei loro ruoli. Debbono inoltre osservare i regolamenti vigenti in istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. In riferimento all'art 14 , comma 7 del DPR n.22 del 22 giugno 2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in ogni comparto dell'istituto.
4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento, ad un linguaggio e ad un comportamento adeguati all'ambiente scolastico.

Art. 1 bis – Deroghe all'Art.1 comma 2

1. L'istituto prevede delle deroghe al precedente art. 1 comma 6 solo per situazioni eccezionali certificate. Nel caso la frequenza degli studente risulti inferiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato, in presenza di documentazione probante (ad esempio: certificazione medica, dichiarazione attestante momentaneo trasferimento della sede abitativa) convalidata dal C.d.C., che deve garantire la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, è possibile ammettere gli studenti allo scrutinio finale.
La valutazione non può prescindere dalle prove scritte e/o orali e/o pratiche che gli studenti in oggetto dovranno sostenere nei luoghi e nei tempi opportuni.

Art. 2 - Mancanze disciplinari

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Costituiranno mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.
3. Costituiranno mancanza disciplinare azioni di ricatto e minaccia nei confronti di compagni e personale tutto della scuola.
4. Costituiranno mancanza disciplinare atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei compagni e la loro esclusione dalla vita sociale del gruppo-classe e, più in generale, della scuola.
5. Costituirà mancanza disciplinare l'utilizzo improprio del cellulare e di tutti gli strumenti tecnologici che ledono il diritto alla privacy.
6. Costituirà mancanza disciplinare il non rispetto della persona sia nella forma dell'ingiuria che del dileggio.
7. Costituirà mancanza disciplinare l'utilizzo di un linguaggio maleducato e offensivo, il turpiloquio e la bestemmia, nonché il disturbo reiterato delle lezioni.
8. Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, prescindendo dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.
9. Costituirà mancanza disciplinare il rifiuto ad assolvere il proprio dovere scolastico nonché le assenze e i ritardi reiterati e immotivati.
10. Costituiranno mancanze disciplinari la falsificazione-alterazione di documenti scolastici e avvisi alle famiglie, oltre che l'apposizione di firma falsa e l'utilizzo di più libretti dello studente.

11. Costituiranno mancanze disciplinari l'introduzione e/o l'uso in istituto e negli spazi di pertinenza all'istituzione scolastica di sostanze alcoliche o stupefacenti.
12. Costituirà mancanza disciplinare l'introduzione in istituto di oggetti pericolosi.
13. Costituirà mancanza disciplinare l'introduzione in istituto di persone estranee.
14. Costituirà mancanza disciplinare il furto di oggetti personali o beni della scuola.
15. Costituirà mancanza disciplinare il non rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti in istituto.
16. Costituirà mancanza disciplinare il danneggiamento di attrezzature e strumenti che fanno parte del patrimonio della scuola, oltre che di beni personali e altrui.
17. Costituirà mancanza disciplinare il non mantenimento della pulizia degli ambienti e degli arredi scolastici.
18. Costituiranno mancanze disciplinari comportamenti scorretti e danni materiali al patrimonio pubblico e privato che si verifichino nel corso di viaggi o visite d'istruzione.

Art. 3 - Criteri generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influirà sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o di enti territoriali.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il consiglio d'istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

Art. 4 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono: l'ammonizione in classe con annotazione della mancanza disciplinare sul registro di classe, l'ammonizione scritta e la sospensione dalle lezioni.
2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto, sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato e alla famiglia.
3. I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati con raccomandata a mano e restituzione al coordinatore di classe della presa visione da parte della famiglia. Le note personali sul registro di classe vanno comunicate alle famiglie tramite il diario o il libretto scolastico.
Si allega al presente regolamento una tabella che illustra le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni.

Art. 5 - Ammonizione

1. L'ammonizione scritta è irrogata dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe.
2. Il provvedimento dell'ammonizione scritta è registrato agli atti della Presidenza e inserito nel fascicolo personale dello studente.

Art. 6 - Sospensione

1. Si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l'irrogazione della sospensione è di competenza dell'organo di disciplina previsto nel successivo art.13.
2. Qualora fra le componenti elette negli organi di disciplina competenti vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi sono sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

3. Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico, dell'organo di disciplina: tale convocazione va notificata alla famiglia e allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.
4. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.
5. In caso di parità prevale il voto del Preside o di un suo delegato.
6. L'organo di disciplina convocato per esaminare l'eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire un'ammonizione.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
8. In deroga al limite generale previsto dal comma 1, si può stabilire un periodo di allontanamento superiore ai quindici giorni. In tale caso la sanzione è comminata dal Consiglio d'istituto.

Art. 7 - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

1. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 1° comma dell'art. 6 del Regolamento Disciplinare. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
3. L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
4. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 8 - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

1. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
2. Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 7 e 8, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 9 - Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

1. Nei casi più gravi di quelli già indicati all'art.8 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
2. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Art. 10 - Conversione delle sospensioni

1. L'organo che commina la sanzione della sospensione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica e/o territoriale, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare per un numero di ore che sia almeno doppio o triplo del numero di giorni oggetto di sospensione.
2. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in una prestazione di aiuto per quanto concerne la sistemazione degli spazi, la cura degli ambienti, il mantenimento della pulizia, nonché percorsi concordati presso enti che operano nel territorio.
3. Il consiglio di classe ha il dovere di controllare l'attività svolta dallo studente in tutte le fasi di attuazione del procedimento di conversione, avvalendosi della collaborazione del personale non docente e valutarne l'efficacia.
4. Qualora le condizioni stabilite dal consiglio di classe sull'attività di conversione non vengano rispettate, essa viene immediatamente revocata dal dirigente Scolastico e rientra in vigore la sospensione.
5. Qualora la conversione non venga richiesta dal genitore di un alunno minorenni o dall'alunno maggiorenne, il provvedimento di sospensione diventa esecutivo. La richiesta della conversione sospende ma non annulla il provvedimento disciplinare, il cui decreto di attuazione va inserito nel fascicolo personale come la richiesta di sospensione e il decreto delle modalità della sua attuazione.

Art. 11 - Procedimento

1. Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni: l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.
2. Qualora il Consiglio di Classe abbia affiancato allo studente un tutor, quest'ultimo può essere sentito nel corso del procedimento.
3. Il Consiglio di Classe è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio.

Art.12 - Impugnazioni

1. Avverso la sanzione disciplinare della sospensione è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia e al provveditore agli studi entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione stessa, in conformità a quanto previsto dall'art.328 comma 4 del D.Lgs.n.297/94.
2. L'avvenuta conversione della sospensione comporta rinuncia all'impugnazione.

Art.13 - Organo di disciplina

1. L'Organo di disciplina che può irrogare la sanzione della sospensione è il Consiglio di Classe che per questo motivo si riunisce sotto la presidenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
2. A questa riunione del Consiglio di Classe partecipano i docenti della Classe, i rappresentanti degli studenti e dei genitori.

3. L'organo di disciplina viene rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico; qualora non abbiano ancora avuto luogo le elezioni degli organi collegiali, faranno parte dell'organo di disciplina i rappresentanti eletti nell'anno scolastico precedente.
4. Nel caso in cui questi ultimi non siano disponibili, la collegialità dell'organo di disciplina è comunque garantita dalla presenza del preside, del coordinatore e dei docenti della classe, che possono procedere all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione.
5. L'Organo di disciplina si riunisce con un preavviso non inferiore a 24 ore: la convocazione viene corredata della necessaria documentazione, se presente.
6. Per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato, il Consiglio d'istituto delibera i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni su proposta dei rispettivi consigli di classe.

Art.14 - Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola.
2. L'organo di garanzia interno alla scuola è costituito da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
3. Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l'ammonizione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello.
4. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese. Nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.
5. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.
7. L'organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.
8. L'organo di garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni dall'acquisizione della richiesta di impugnazione. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art.15 - Effetti delle sanzioni disciplinari

Tutte le sanzioni concorrono automaticamente a determinare il voto intermedio e finale di condotta e anche alla determinazione del credito scolastico per quanto riguarda la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

SANZIONE	Comunicazione ai genitori e/o convocazione degli stessi da parte del singolo docente	Irrogata dal Dirigente Scolastico su indicazione del c.d.c.	Per episodi gravi comminata dal c.d.c. organo di disciplina Da 1 a 5 gg. Di sospensione	Per la reiterazione di episodi gravi e/o per un episodio particolarmente grave irrogata dal c.d.c. (organo di disciplina) Da 5 a 15 gg. di sospensione
MANCANZA DISCIPLINARE BULLISMO <ul style="list-style-type: none"> - aggressione fisica - danno morale/psicologico arrecato alla persona vittima del sopruso - ricatto - minaccia - abuso di potere ai fini dell'umiliazione e della negazione della persona - relegare la persona fuori dalla vita sociale del gruppo - allearsi dentro il gruppo ai fini della prevaricazione e dell'offesa diretta/indiretta della persona 			Singolo episodio grave e/o reiterati episodi di lieve-media entità. Sospensione da 1 a 5 giorni.	Singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità. Sospensione da 5 a 15 giorni.
CYBERBULLYING <ul style="list-style-type: none"> - Uso del cellulare o altri apparecchi tecnologici che ledono il diritto alla privacy 			Singolo episodio grave e/o reiterati episodi di lieve-media entità. Sospensione da 1 a 5 giorni.	Singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità. Sospensione da 5 a 15 giorni.
INGIURIA/ DILEGGIO <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di rispetto nei confronti della persona, sia che si tratti dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale operante nella scuola 			Singolo episodio grave e/o reiterati episodi di lieve-media entità. Sospensione da 1 a 5 giorni.	Singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità. Sospensione da 5 a 15 giorni.

<ul style="list-style-type: none"> - linguaggio maleducato e offensivo 	di classe.	<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p style="text-align: center;"><i>Comunicazione ai genitori e/o convocazione degli stessi da parte del singolo docente</i></p>	<p style="text-align: center;">AMMONIZIONE</p> <p style="text-align: center;"><i>Irrogata dal Dirigente Scolastico su indicazione del c.d.c.</i></p>	<p style="text-align: center;">SOSPENSIONE</p> <p style="text-align: center;"><i>Per episodi gravi comminata dal c.d.c. organo di disciplina</i></p> <p style="text-align: center;">Da 1 a 5 gg. Di sospensione</p>	<p style="text-align: center;">SOSPENSIONE</p> <p style="text-align: center;"><i>Per la reiterazione di episodi gravi e/o per un episodio particolarmente grave irrogata dal c.d.c. (organo di disciplina)</i></p> <p style="text-align: center;">Da 5 a 15 gg. di sospensione</p>
<p style="text-align: center;">MANCANZA DISCIPLINARE</p>	1-3 note sul registro di classe	4ª nota sul registro di classe.	<p style="text-align: center;">AMMONIZIONE</p>	<p style="text-align: center;">SOSPENSIONE</p> <p style="text-align: center;"><i>Rifiuto sistematico.</i></p> <p style="text-align: center;">Sospensione da 1 a 5 giorni.</p>	
<p style="text-align: center;">RIFIUTO AD ASSolvere IL PROPRIO DOVERE SCOLASTICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza del materiale scolastico, esecuzione dei compiti a casa - rifiuto a sostenere le verifiche 					<p style="text-align: center;">Singolo episodio.</p> <p style="text-align: center;">Sospensione da 5 a 15 giorni.</p>
<p style="text-align: center;">FALSIFICAZIONE/ALTERAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - alterazione/falsificazione di documenti scolastici (pagelle, registri) - alterazione/falsificazione di comunicazioni e/o avvisi della scuola alle famiglie - uso e/o apposizione di firma falsa - utilizzo di più libretti dello studente 		Singolo episodio.	<p style="text-align: center;">AMMONIZIONE</p>	<p style="text-align: center;">Reiterazione del singolo episodio.</p> <p style="text-align: center;">Sospensione da 1 a 5 giorni.</p>	
<p style="text-align: center;">VIOLAZIONE DELLE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE, DELLE NORME DI SICUREZZA E/O COMPIMENTO DI FATTI DI REATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - introduzione e uso di bevande alcoliche 		Introduzione nella scuola di bevande alcoliche.	<p style="text-align: center;">AMMONIZIONE</p>	<p style="text-align: center;">Usò di bevande alcoliche che causa un evidente stato di ebbrezza.</p> <p style="text-align: center;">Sospensione da 1 a 5 giorni.</p>	<p style="text-align: center;">Usò di bevande alcoliche che causa evidenti danni alla salute.</p> <p style="text-align: center;">Sospensione da 5 a 15 giorni.</p>

SANZIONE	Comunicazione ai genitori e/o convocazione degli stessi da parte del singolo docente	Irrogata dal Dirigente Scolastico su indicazione del c.d.c.	Per episodi gravi comminata dal c.d.c. organo di disciplina Da 1 a 5 gg. Di sospensione	Per la reiterazione di episodi gravi e/o per un episodio particolarmente grave irrogata dal c.d.c. (organo di disciplina) Da 5 a 15 gg. di sospensione
MANCANZA DISCIPLINARE			Da 1 a 5 gg. Di sospensione	Da 5 a 15 gg. di sospensione
ALTRE VIOLAZIONI - introduzione nell'edificio scuola di oggetti pericolosi - introduzione/spaccio di sostanze stupefacenti - furto di beni di valore - iniziative volte a favorire l'accesso in istituto di persone non autorizzate che possono violare le norme di tutela della salute e della sicurezza e/o che possono commettere atti di reato				Singolo episodio. Sospensione da 5 a 15 giorni. Per: - Introduzione/Spaccio di sostanze stupefacenti - Iniziative volte a....: Sospensione superiore a 15 giorni (di competenza del C.d.I. con parere del C.d.C.
ALTRE VIOLAZIONI - violazione delle disposizioni relative ai comportamenti da tenersi nei laboratori e negli spazi attrezzati	1-3 note sul registro di classe	4ª nota sul registro di classe. Ammonizione		
VANDALISMO - Atti di vandalismo su arredi e/o e beni personali e/o attrezzature della scuola e dell'utenza UTILIZZO IMPROPRIO o DANNEGGIAMENTO DI ATTREZZATURE e/o STRUMENTI DI LABORATORIO - Utilizzo non responsabile e/o non autorizzato	1ª nota sul registro di classe.	2ª nota sul registro di classe. Ammonizione	Singolo episodio grave e/o reiterati episodi di lieve-media entità. Sospensione da 1 a 5 giorni.	Singolo episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità. Sospensione da 5 a 15 giorni.
			Reiterazione del singolo episodio. Sospensione da 1 a 5 giorni.	

<p>- Utilizzo non responsabile e/o non autorizzato di internet</p>	<p>SANZIONE</p>	<p>NOTE <i>Comunicazione ai genitori e/o convocazione degli stessi da parte del singolo docente</i></p>	<p>AMMONIZIONE <i>Irrogata dal Dirigente Scolastico su indicazione del c.d.c.</i></p>	<p>SOSPENSIONE <i>Per episodi gravi comminata dal c.d.c. organo di disciplina</i> Da 1 a 5 gg. Di sospensione</p>	<p>SOSPENSIONE <i>Per la reiterazione di episodi gravi e/o per un episodio particolarmente grave irrogata dal c.d.c. (organo di disciplina)</i> Da 5 a 15 gg. di sospensione</p>
<p>MANCANZA DISCIPLINARE</p> <p>ASSENTEISMO IMMOTIVATO (assenze e/o ritardi)</p>	<p>Al sesto ritardo comunicazione ai genitori da parte della Vicepresidenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • dopo 20 giorni di assenza prima nota informativa presidenza ai genitori • dopo 40 giorni di assenza seconda nota informativa presidenza ai genitori • Al settimo ritardo comunicazione ai genitori da parte della dirigenza. Dall'ottavo ritardo (per quadrimestre) lo studente non viene ammesso in classe. 	<p>Nel caso di persistente assenteismo (assenze, ritardi, uscite anticipate) il C.d.C. può delliberare l'assegnazione di attività alternative pomeridiane</p>		
<p>DISTURBO REITERATO DELLE LEZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiacchiericcio fastidioso - interventi continui e inopportuni 	<p>4-5 note sul registro di classe.</p>	<p>6^a note sul registro di classe. Ammonizione</p>	<p>Reiterazione del singolo episodio. Sospensione da 1 a 5 giorni.</p>		

